

Verbale dell'Assemblea dei Soci e del Comitato Direttivo dell'08/05/2024 BolognAltruista

Il giorno 08 del mese di maggio dell'anno 2024 alle ore 18,00 si è riunita l'Assemblea dei Soci e il Comitato Direttivo per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- Modifiche allo Statuto dell'Associazione ai fini dell'iscrizione al RUNTS

Sono presenti i Signori/e:

- Serena Di Mattia: Presidente del Comitato Direttivo
- Carlo Romagnoli: Vice Presidente del Comitato Direttivo
- Loretta Chiusoli: Consigliere del Comitato Direttivo
- Annalisa Tòdaro
- Roberta Dal Maschio
- Silvia Ghielmetti
- Celeste Pacifico

Modifiche statutarie

Le modifiche statutarie si sono rese necessarie per rendere coerente lo Statuto di BolognAltruista con quanto previsto dalla normativa vigente del Terzo Settore e come richiesto dall'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, in risposta alla richiesta fatta da BolognAltruista di iscrizione al RUNTS.

I Soci presenti ed il Comitato Direttivo approvano le modifiche statutarie apportate.

Il Presidente dichiara tolta la riunione alle ore 19.00, previa stesura, lettura, approvazione ed accettazione del presente verbale da parte di tutti i presenti, nessuno chiedendo ulteriormente la parola.

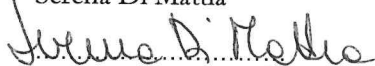
Si evidenzia che quale Associazione di Volontariato, BolognAltruista è esente dal pagamento del bollo e dell'imposta di registro in base al Decreto 117 del 2017 art. 82 comma 3 e 5.

Letto, approvato e sottoscritto

Bologna 8 maggio 2024

Il Presidente

Serena Di Mattia

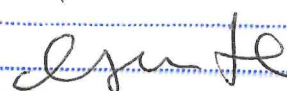


Il Segretario

Carlo Romagnoli



15/05/2024 S3 N° 1270

€ 



STATUTO ASSOCIAZIONE

"BOLOGNALTRUISTA"

Articolo 1 - Denominazione e Sede

È costituita un'associazione, nel numero minimo dei soci previsto dalla legge, ai sensi del Codice civile e in conformità al dettato dell'art. 32 del D.Lgs 1 1712017 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche, quale ente del terzo settore, avente la seguente denominazione: "BolognAltruista" con sede in Bologna.

Il cambio di sede all'interno dello stesso comune non comporta modifica statutaria, fatte salve le necessarie comunicazioni previste dalle disposizioni di legge.

I contenuti e la struttura dell'Associazione sono ispirati a principi di democraticità, di gratuità e di trasparenza che consentono l'effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell'Associazione stessa. L'associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

Articolo 2 - Clausola di sospensione

All'avvenuta iscrizione dell'Associazione nello stesso, essa aggiungerà (i) l'acronimo "ETS" o la locuzione "Ente del Terzo Settore" e (ii) l'acronimo "OdV" o la locuzione "Organizzazione di Volontariato", nella denominazione sociale e negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni rivolte al pubblico. Pertanto, dal momento dell'iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell'Associazione diventerà quindi "BolognAltruista OdV- ETS"

Articolo 3 - Finalità e Attività

L'Associazione non ha fini di lucro.

BolognAltruista, avvalendosi in modo determinante e prevalente delle prestazioni volontarie, dirette e gratuite dei propri aderenti, ha lo scopo di rispondere ai bisogni sociali della città di Bologna e del territorio.

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione intende esercitare in via principale le attività di interesse generale di cui alle lett. i) e u) co. I art. del D.Lgs n. 117/2017 di seguito elencate:

- Organizzazione e gestione di attività culturale, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato;
- Beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla L. 19 agosto 2016, n. 166 e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate.

Nell'ambito delle attività di interesse generale sopraelencate, verranno poi svolte, in particolare le seguenti attività:

- a) supporto alla cittadinanza, con particolare riguardo alle persone più deboli e sole, attraverso semplici azioni e attività volte alla tutela e al miglioramento della qualità della vita delle persone, della comunità e dell'ambiente;
- b) promozione del valore e della funzione dell'attività di volontariato, come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo realizzando, per il tramite dell'Associazione, anche semplici occasioni di volontariato, diretto ed indiretto sempre a fini di solidarietà;
- c) attivare sinergiche collaborazioni con gli enti non profit per creare opportunità di volontariato con facilità di accesso, al fine di permettere al volontario, anche con esigenze di flessibilità, di svolgere l'attività di volontariato sia gestite direttamente da BolognAltruista, sia in collaborazione con altre organizzazioni di volontariato che perseguono finalità di solidarietà sociale;
- d) rappresentare un luogo che favorisca l'avvicinamento di coloro che cercano opportunità di volontariato in modo occasionale, continuativo ma flessibile, anche attraverso la creazione di un Calendario On Line, che permetta di raccogliere tanto le informazioni e le adesioni dei volontari, quanto le esigenze delle organizzazioni di volontariato;

- e) sviluppare, organizzare e gestire progetti in forma diretta o in partnership con altri enti, intendendo per progetti sempre occasioni di volontariato;
- f) sensibilizzare la collettività, attraverso campagne e giornate dedicate al volontariato, per fornire tempo e solidarietà compatibilmente con le proprie disponibilità;
- g) realizzare all'occorrenza appositi corsi di orientamento e formazione a favore dei volontari, per fornire adeguata preparazione in attività di volontariato che, per la loro peculiarità, la richiedono;
- h) creare, produrre e diffondere pubblicazioni cartacee e on line inerenti il tema delle occasioni di volontariato.

Articolo 4 - Volontari

Le attività di cui agli artt. 3 e 4 del presente statuto sono svolte dall'Associazione tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri volontari.

L'attività dei volontari non è in alcun modo retribuita, neppure da parte degli stessi beneficiari, fatto salvo il rimborso delle spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione e nei limiti stabiliti dall'Assemblea dei soci.

La qualità di volontario è incompatibile con qualunque tipo di lavoro subordinato o autonomo e con qualunque tipo di lavoro retribuito.

Coloro che prestano la propria attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortuni e responsabilità civile verso i terzi ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Articolo 5 - Soci

Possono far parte dell'Associazione e persone fisiche dalla condotta specchiata, che condividano le finalità che animano l'Associazione, inclusi i minorenni previo consenso dell'esercente la responsabilità genitoriale.

L'adesione all'Associazione è volontaria e si perfeziona secondo le modalità indicate al successivo Articolo 7. Tutti gli associati hanno medesimi diritti e medesimi doveri.

Articolo 6 - Assunzione della Qualifica di Soci

Per l'assunzione della qualifica di socio ordinario è necessario presentare apposita domanda formulata per iscritto e rivolta al Consiglio Direttivo, nelle forme e modalità stabilite. Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale. Non è posto un limite al numero di soci.

Articolo 7 - Diritti e doveri dei soci

I soci hanno il diritto di partecipare a tutte le iniziative ed alle attività organizzate dall'Associazione.

I soci hanno il diritto di partecipazione e di voto in seno all'Assemblea e possono liberamente candidarsi ed essere quindi votati in occasione del rinnovo delle cariche sociali.

In caso di soci minorenni, il diritto di voto in seno all'Assemblea è attribuito ex lege agli esercenti responsabilità genitoriale.

I soci hanno diritto di prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, con possibilità di ottenerne una copia.

I soci sono tenuti:

- a) all'osservanza del presente statuto, del relativo regolamento di attuazione, dei regolamenti interni e di tutte le delibere assunte dagli organi sociali nel rispetto delle disposizioni statutarie;
- b) a frequentare l'Associazione e quindi a collaborare con gli organi sociali per la realizzazione delle finalità associative;

- c) a non porre in essere iniziative che possano rilevarsi in contrasto con le ispirazioni che animano l'attività dell'Associazione;
- d) al pagamento puntuale della quota associativa annuale e delle altre quote richieste per la partecipazione a determinate iniziative, secondo le modalità e nel rispetto dei termini indicati dal Consiglio Direttivo.

La quota associativa a scadenza annuale decorre da ogni primo gennaio e scade il 31 dicembre, essa può essere saldata preferibilmente entro il 28 febbraio, non è restituibile in caso di recesso o esclusione, non è oggetto di successione ereditaria.

Le prestazioni fomite dai soci sono da considerarsi a titolo esclusivamente gratuito e non possono essere retribuite da alcuno, neppure dal diretto beneficiario. Ai soci possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, secondo opportuni parametri validi per tutti i soci, detti parametri sono espressamente stabiliti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'Assemblea. Le attività degli aderenti sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione.

Articolo 8 - Perdita della qualifica di socio

I soci possono essere sospesi, espulsi o radiati dall'Associazione per i seguenti motivi:

- 1) quando non ottemperano alle disposizioni del presente statuto, del relativo regolamento di attuazione e degli altri regolamenti, così come quando non ottemperano alle delibere adottate dagli organi sociali secondo le prescrizioni statutarie;
- 2) quando abbiano reso dichiarazioni false nella domanda di adesione e quando si rendano morosi nei pagamenti delle quote sociali, senza giustificato motivo;
- 3) quando in qualunque modo, sia direttamente che indirettamente, arrechino o possano arrecare danno all'Associazione.

Le sospensioni, le espulsioni e le radiazioni, così come le non ammissioni, saranno decise dall'Assemblea a maggioranza semplice. Il provvedimento deve essere comunicato al socio e deve essere motivato per iscritto.

Il socio non ammesso, sospeso, espulso o radiato, potrà opporsi a detti provvedimenti con ricorso indirizzato al Collegio dei Probiviri entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento del provvedimento; il ricorso non ha efficacia sospensiva e pertanto non sospende l'esecutività del provvedimento.

Le dimissioni volontarie della qualifica di socio saranno anch'esse comunicate per iscritto al Consiglio Direttivo.

Articolo 9 - Organi dell'Associazione

Gli organi dell'Associazione sono:

l'Assemblea dei Soci;

il Consiglio Direttivo; il Presidente;

il Vicepresidente;

il Collegio dei Revisori, se eletti;

il Collegio dei Probiviri, se eletti; l'Organo di Vigilanza, se eletti.

Gli organi Sociali e i collegi di controllo e garanzia hanno la durata di tre anni e possono essere rieletti. Le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese sostenute e documentate nell'interesse dell'Associazione.

Articolo 10 - Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo.

Sono ammessi in assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

Le Assemblee sono convocate dal Presidente dell'Associazione, tramite comunicazione per posta elettronica o messaggio sms, almeno dieci giorni prima della data in cui è prevista l'assemblea, in casi con particolare carattere d'urgenza, l'assemblea potrà essere convocata con minore preavviso.

L'avviso di convocazione dell'adunanza deve contenere la data, l'ora ed il luogo indicato oltre all'elenco dei temi che verranno trattati.

L'assemblea si riunisce presso la sede legale o presso diversa sede, essa viene convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.

L'Assemblea Straordinaria viene convocata tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo reputi necessario, ovvero ogni qualvolta ne venga fatta espressa richiesta da almeno un decimo dei soci e, in tale ultimo caso, l'Assemblea Straordinaria dovrà avere luogo entro trenta giorni dalla data in cui venga inoltrata detta richiesta.

L'Assemblea in sede ordinaria:

- a) approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale, su proposta del Consiglio Direttivo;
- b) approva il bilancio consuntivo redatto dal Consiglio Direttivo;
- c) approva gli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo;
- d) provvede all'elezione dei componenti il Consiglio Direttivo, come previsto nel successivo Articolo 11 del presente atto, nonché del Collegio dei Revisori dei Conti, del Collegio dei Probiviri e dell'Organo di Vigilanza, se eletti;
- e) delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale, come sottoposte dal Consiglio Direttivo;
- f) delibera in ordine ai provvedimenti nei confronti dei soci;
- g) delibera su ogni altra questione ordinaria ad essa riservata dalla legge o dallo statuto. L'Assemblea in sede straordinaria:
- h) delibera le modifiche del presente statuto;
- i) delibera lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio residuo;
- j) delibera su tutte le questioni di natura straordinaria in osservanza alla normativa vigente e al presente statuto.

In prima convocazione, l'Assemblea - sia essa ordinaria o straordinaria - si considera regolarmente costituita con l'intervento, anche per delega, di almeno la metà più uno dei soci.

Le deliberazioni si assumono con la maggioranza semplice dei voti dei soci presenti personalmente o per delega.

In seconda convocazione, l'Assemblea - sia essa ordinaria o straordinaria - si considera regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti, deliberando validamente a maggioranza semplice.

Gli amministratori si astengono dal voto nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e in quelle deliberazioni che attengono alla loro responsabilità.

Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto, occorre la presenza di almeno due terzi dei soci e la maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente o, in caso di impedimento, dal Vice Presidente, oppure dal socio più anziano presente in Assemblea. Il Presidente nomina un segretario.

Il socio che intende essere presente in delega darà comunicazione via e-mail o via fax al Consiglio Direttivo entro la convocazione dell'Assemblea; ogni socio potrà comparire in delega per massimo altri due soci.

Possono partecipare all'Assemblea, senza diritto di voto, professionisti, consulenti o esperti esterni, qualora la loro presenza si rilevi necessaria per la discussione e la risoluzione di specifiche problematiche.

Le votazioni avvengono normalmente per alzata di mano o a scrutinio segreto, nei casi in cui il Presidente ritenga opportuno, possono essere svolte diversamente.

Tutte le deliberazioni devono essere portate a conoscenza dei soci, ancorché non intervenuti.

La Pubblicità delle delibere si attua mediante pubblicazione del relativo verbale sul sito web, nell'aria riservata ai soci. Le delibere dell'Assemblea hanno efficacia nei confronti di tutti i soci, inclusi i soci che hanno espresso il voto contrario, si sono astenuti o non sono intervenuti

Articolo 11 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione e di direzione dell'Associazione ed è dotato di poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione riconosciuta dalla normativa vigente e dallo stesso statuto.

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di persone da un minimo di tre fino ad un massimo di undici membri, compresi il Presidente ed il Vicepresidente.

I Consiglieri eleggono fra loro il Presidente ed il Vice Presidente a maggioranza assoluta.

Tutti i membri del Consiglio rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili. Le eventuali sostituzioni dei componenti del Consiglio Direttivo effettuate nel corso del triennio, dovranno essere deliberate dall'Assemblea.

Le modifiche o le sostituzioni dei componenti del Consiglio Direttivo non comportano obbligo di modifiche allo Statuto dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo ha inoltre il compito di:

- a) dare esecuzione alle decisioni adottate dall'Assemblea dei Soci;
- b) istituire appositi comitati consultivi a supporto delle azioni e degli interventi dell'Associazione;
- c) affidare ordini ed incarichi a componenti lo stesso Consiglio Direttivo, ai soci o a persone estranee all'associazione;
- d) curare l'osservanza delle prescrizioni statutarie e dei regolamenti;
- e) provvedere all'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, rendendo il conto della gestione all'Assemblea dei Soci in sede di approvazione dei bilanci annuali;
- f) redigere il bilancio consuntivo dell'Associazione entro il 30.04, sottoponendolo all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;
- g) deliberare in merito alle questioni attinenti il programma di attività approvato dall'Assemblea dei Soci;
- h) curare l'organizzazione di tutte le attività dell'Associazione;
- i) pianificare e gestire l'eventuale assunzione di lavoratori subordinati e sottoscrivere accordi di collaborazione che si rendano necessari per lo svolgimento dell'attività sociale;
- j) adottare atti a carattere patrimoniale e finanziario;
- k) conferire eventuali deleghe di funzioni sia al Presidente che ai singoli componenti del Consiglio stesso, nei limiti e nelle forme stabiliti dalla normativa vigente;
- l) nominare un eventuale Direttore Generale e altre figure utili al funzionamento dell'Associazione.
- m) decidere in merito alle proposte di adesione di nuovi soci. Possono essere eletti Consiglieri soltanto soci maggiorenni.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, ovvero su istanza formulata per iscritto di almeno la metà dei Consiglieri in carica e, in tale caso, il Consiglio dovrà riunirsi entro quindici giorni dalla richiesta. Tra la convocazione e la riunione dovranno decorrere almeno otto giorni.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, tramite posta elettronica, fax o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in ogni caso il Presidente deve conservare la prova dell'avvenuta ricezione della convocazione da parte dei destinatari.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

L'ingiustificata assenza di un membro del Consiglio Direttivo per tre volte consecutive comporta la sua decadenza dall'incarico.

Articolo 12 - Presidente dell'Associazione

Il Presidente, eletto dal Consiglio direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio direttivo, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente. In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo e, in caso d'urgenza, ne assume poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente successiva.

Articolo 13 - Vice Presidente dell'Associazione

Il Vice Presidente dell'Associazione rappresenta l'Associazione in tutti i casi in cui il Presidente sia oggettivamente impossibilitato e quando abbia ricevuto delega o espressa procura, qualora sia necessario, dal Presidente stesso.

Articolo 14 - Il Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti, organo facoltativo, laddove e se nominato, ha funzioni di controllo ed è composto da tre membri effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente e due supplenti, eletti dall'Assemblea anche fra i non soci.

Il Collegio resta in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili.

Il Collegio dei Revisori controlla l'amministrazione dell'associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigila sul rispetto dello statuto. Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle assemblee, senza diritto di voto, e predispose la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

Articolo 15 - Collegio dei Probiviri

L'assemblea dei soci potrà eleggere un Collegio dei Probiviri, organo facoltativo, composto tra membri maggiorenni, Il Collegio dei Probiviri rimarrà in carica per tre anni e sarà rieleggibile. Il Collegio è presieduto da un Presidente nominato a maggioranza fra i componenti, decide sulle controversie che dovessero insorgere in seno all'Associazione ex bono et aequo senza formalità di procedura. Avverso la decisione del Collegio, sarà possibile esperire azione presso il Giudice Competente del Foro di Bologna.

Articolo 16 - Organo di Vigilanza

L'Organo di Vigilanza, organo facoltativo, è composto da tre membri, nominati dal Presidente su impulso del Consiglio Direttivo, è completamente autonomo e indipendente e non ha alcun vincolo di subordinazione con gli organi dell'Associazione, stabilisce e attua un modello organizzativo dell'Associazione al fine di prevenire il compimento di illeciti all'interno della stessa. Le attività poste in essere dall'organismo di vigilanza non possono essere sindacate da alcuna struttura aziendale, fermo restando però che l'organo dirigente è in ogni caso chiamato a svolgere un'attività di vigilanza sull'adeguatezza del suo intervento, in quanto responsabile ultimo del funzionamento e dell'efficacia del modello organizzativo.

Articolo 17 - Patrimonio dell'Associazione

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dal Patrimonio mobiliare e immobiliare intestato all'Associazione;
- b) dalle liberalità e contributi espressamente destinati al Patrimonio con deliberazione del Consiglio Direttivo;

- c) da ogni altro bene e diritto di cui l'Associazione entri in possesso legittimamente.

Il Patrimonio sarà investito al fine dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Articolo 18 - Entrate dell'Associazione

Per l'adempimento dei propri scopi l'Associazione dispone delle seguenti entrate: contributi dei soci per le spese relative alle finalità istituzionali dell'associazione; contributi di privati; contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni Pubbliche; contributi di Organismi Internazionali; donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del Patrimonio; rimborsi derivanti da convenzioni; rendite di beni mobili e immobili pervenute all'Associazione a qualunque titolo; fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi, compresi lasciti testamentari.

Articolo 19 - Bilancio

L'esercizio finanziario dell'Associazione decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio consuntivo comprende la situazione economica, patrimoniale e finanziaria relativa a ciascun esercizio.

Il bilancio consuntivo è redatto dal Consiglio Direttivo ed è sottoposto all'Assemblea, nelle modalità già previste nel presente statuto, per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio di ciascun anno.

Il bilancio consuntivo deve essere accompagnato da una relazione, che illustri l'attività nel suo complesso e l'andamento della gestione dei vari settori in cui l'Associazione ha operato.

Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati insieme con la convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Nel rendiconto annuale il Consiglio direttivo dell'associazione documenta adeguatamente la natura strumentale e secondaria delle attività ex art. 6 D.Lgs. 117/2017.

Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impegnati per la realizzazione delle attività di cui all'articolo 3; è espressamente vietata la distribuzione di questi in qualsiasi forma, anche indiretta.

Articolo 20 - Scioglimento dell'Associazione -devoluzione dei beni residui

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci, secondo le modalità ed i termini già indicati all'articolo 11 del presente atto e avviene per i seguenti motivi:

- 1) impossibilità sopravvenuta del conseguimento delle finalità dell'Associazione;
- 2) venire meno del numero dei soci necessari per il corretto svolgimento delle attività dell'Associazione.

In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, anche non prevedibile e quindi diversa da quelle indicate in questo articolo, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti operanti in identico o analogo settore di volontariato sociale, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 117/2017. In nessun caso, potranno essere distribuiti beni o utili in capo ai Soci.

Articolo 21 - Norma di rinvio e Foro Competente

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto valgono, in quanto applicabili, le disposizioni del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) e, in quanto compatibili, del Codice Civile.

Foro competente per ogni controversia sarà il Foro di Bologna, sede dell'Associazione.

Letto, approvato e sottoscritto,

Bologna, 8 maggio 2024

- Annalisa Tòdaro Codicé *Annalisa Tòdaro Codicé*
- Silvia Ghielmetti *Silvia Ghielmetti*
- Serena Di Mattia *Serena Di Mattia*
- Roberta Dalmaschio *Roberta Dalmaschio*
- Carlo Romagnoli *Carlo Romagnoli*
- Celeste Pacifico *Celeste Pacifico*
- Loretta Chiusoli *L Chiusoli*



AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI BOLOGNA 7
E' *sovrapposto* *all'atto*
Registrato al N. *1270* serie *3*
IL FUNZIONARIO
Giovanna Celani